SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

06A09398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 29 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 92994 del 21 settembre 2006, che ha disposto per il 29 settembre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 92994 del 21 settembre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,321.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 143.548.290,00 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 marzo 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,442 ed a 97,836.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09582

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Kazanikova Olga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kazanikova Olga, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico-stomatologo» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Kazanikova Olga è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico stomatologo» rilasciato in data 21 giugno 1991 dall'Istituto statale di medicina della città di Smolensk (Federazione Russa), alla sig.ra Kazanikova Olga, nata a Smolensk (Federazione Russa) il 9 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Kazanikova Olga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09413

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Strungaru Anca Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Strungaru Anca Maria, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Strungaru Anca Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 16 marzo 2001 dall'Università statale di medicina e farmacia «Gr.T.Popa» di Iaşi, (Romania), alla sig.ra Strungaru Anca Maria, nata a Hîrlău (Romania) il 6 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Strungaru Anca Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09412

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Layber Porto Ana Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Layber Porto Ana Claudia, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião Dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Layber Porto Ana Claudia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião Dentista» rilasciato in data 19 gennaio 1998, dalla «Universidade Federal do Espírito Santo» (Vitória - Brasile) alla sig.ra Layber Porto Ana Claudia, nata a Guarapari (Brasile) il 26 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Layber Porto Ana Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09416

DECRETO 8 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Scappaticci Giovanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Scappaticci Giovanna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio e 26 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Scappaticci Giovanna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 5 dicembre 1997 dalla «Universidad Central de Venezuela», Caracas (Venezuela), alla sig.ra Scappaticci Giovanna, nata a Caracas (Venezuela) il 4 settembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Scappaticci Giovanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09415

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniel Ana Cristina Selvi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Daniel Ana Cristina Selvi, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Daniel Ana Cristina Selvi è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 24 novembre 2000 dalla «Universidade de Taubaté», Taubaté (Stato di San Paolo - Brasile) alla sig.ra Daniel Ana

Cristina Selvi, nata a San Paolo (Brasile) il 13 febbraio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Daniel Ana Cristina Selvi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09414

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 maggio 2006.

Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta

Art. 1.

1. Per l'anno 2006 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetti agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, quaranta ufficiali per periodi di novantacinque giorni, due sottufficiali e sette militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a dieci ufficiali, un sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, quarantotto ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a quattro ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro: MARTINO

06A09573

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 27 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Felicitas Adelaide Elss, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 11 febbraio 2006 (prot. n. 1279) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 giugno 2006 (prot. n. 1892/P/C31) e relativi allegati con la quale la direzione regionale per il Piemonte ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien», conseguito il 21 giugno 2002 presso l'Università di Magonza; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien», rilasciato il 28 luglio 2004 dal Ministerium für Kultus, Jugend und Sport; posseduto da Felicitas Adelaide Elss, nata a Buxehude, il 19 dicembre 1975, di cittadinanza comunitaria (tedesca); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

43/A «Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media»;

50/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09524

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Cristina Ferri, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Maria Cristina Ferri, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legisla-

tivo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea «Lingue e letterature straniere moderne - Lingua e letteratura francese» conseguita il 15 novembre 2001 presso l'Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: *a)* certificato» Professional Graduate Certificate in Education (Secondary) French» rilasciato in data 3 agosto 2004 dalla «The University of Lancaster»; *b)* certificato di «Qualified Teacher status» n. 03/51136 - qualifica di idoneità all'insegnamento conseguito il 4 agosto 2004 attestato dal General Teaching Council for England; *c)* Certificato di «Iduction» n. 03/51136 conseguito il 31 agosto 2005 attestato dal General Teaching Council for England; attestato n. DN-1-DD-0682-151/05 rilasciato il 18 agosto 2005 dal Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Istituto di formazione insegnanti - relativo al corso di completamento degli studi pedagogici postlaurea in metodologia compiuti nell'anno accademico 1976/ 77,

posseduto dalla cittadina italiana Maria Cristina Ferri, nata a Sassuolo (Modena) il 28 agosto 1967, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera» francese;

46/A - «Lingue e civiltà straniere» francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09525

DECRETO 9 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Monika Sulmann, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Monika Sulmann, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio de1la professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile 2005, indetta ai sensi dell'art 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 21 giugno 2005 (prot. n. 5780) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 settembre 2006 - prot. ST/IP/21210/21414 con la quale l'Intendenza scolastica tedesca - Ufficio assunzione e carriera del personale docente della provincia autonoma di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie - an der Naturwissenschaftlichen Fakutät (Magistra philophiae)» conseguito il 6 novembre 1997 presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «Leopold-Franzens» di Innsbruck;

abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 9 settembre 1999 dalla «Wirtschaftskundliches Realgymnasium der Ursulinen» di Innsbruck,

posseduto dalla cittadina italiana Sullmann Monika nata a Bressanone (Bolzano) il 30 maggio 1972, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

98/A tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine;

93/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09526

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Acli Domus», in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, n. 232/2000 con il quale il dott. Luigi Leoni è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa Acli Domus, con sede in Reggio Emilia, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Luigi Leoni ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Luigi Leoni è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società Cooperativa Acli Domus, con sede in Reggio Emilia, ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954, con studio in Roma, via della Conca d'Oro n. 287.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09560

DECRETO 12 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Corte del Caprimulgo», in Sala Baganza.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2001, n. 144/2001 con il quale il dott. Albero Malavasi è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa Corte del Caprimulgo, con sede in Sala Baganza (Parma), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Alberto Malavasi ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Alberto Malavasi è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società Cooperativa Corte del Caprimulgo, con sede in Sala Baganza (Parma), ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954, con studio in Roma, via Conca d'Oro n. 287.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2006.

Autorizzazione all'organismo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione Mela Rossa Cuneo, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 20 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 20 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 29 del 4 febbraio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Mela Rossa Cuneo, trasmessa alla commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla società Piemonte «Asprofrut società consortile cooperativa a r.l.», con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione Mela Rossa Cuneo, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione Mela Rossa Cuneo, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 gennaio 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Mela Rossa Cuneo, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Mela Rossa Cuneo, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 20 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 29 del 5 febbraio 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Mela Rossa Cuneo da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Mela Rossa Cuneo, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Mela Rossa Cuneo, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09571

DECRETO 17 ottobre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Laser Lab Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 510/2006, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 36 del 13 febbraio 2004 con il quale il laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Laser Lab Srl, ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2009, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che il laboratorio mantenga la validità per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 allegato II + Reg CEE 183/1993
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Contenuto di acqua	AOAC 984.20 ed 17th 2003
Fitofarmaci: azinfos etile, azinfos metile, clorpirifos, clorpirifos metile, diazinone, dimetoato, eptenofos, fenitrotion, fention, fosalone, malation, metidation, pirimifos metile, paration etile, paration metile, quinalfos, trifluralin, chiorotalonil, vinclozolin, pendimetalin, penconazolo, procimidone, captano, folpet, esaconazolo, nuarimol, fenarimolo	UNI EN 1528-1/2/3/4:1997
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato All III + Reg. CEE 183/1993
Saggio di Kreiss	NGD C56 - 1979

06A09565

DECRETO 17 ottobre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enoconsult Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 45 del 24 febbraio 2004 con il quale il laboratorio Enoconsult Srl, ubicato in Roma, via Cesare Baronio n. 54 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Enoconsult Srl, ubicato in Roma, via Cesare Baronio n. 54, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido L-lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2005
Alcool complessivo (0,9890 ÷0,9780)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CEE 128/2004 allegato 4 bis
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (presenza/assenza)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2005
Esame microscopico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All I
Estratto non riduttore (0,9900 ÷1,1600)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco netto (0,9900 ÷1,1601)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

06A09566

DECRETO 17 ottobre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 2 giugno 1999 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;

Visto il decreto 10 giugno 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002;

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 9 ottobre 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2003;

Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004;

Visto il decreto 30 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004;

Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004;

Visto il decreto 29 novembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 6 agosto 2004, è stato differito centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004;

Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004 e 29 novembre 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005;

Visto il decreto 30 giugno 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003,

5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 24 agosto 2005;

Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005;

Visto il decreto 18 aprile 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006;

Vista la comunicazione del Consorzio Tutela Formaggio Robiola di Roccaverano, datata 20 maggio 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r. l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Visto il decreto del 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;

Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo numero 62863 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r. l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 13 gennaio 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Robiola di Roccaverano, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r. l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco degli organismi privati di controllo per la denominazione protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Robiola di Roccaverano rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte.

Art. 9.

L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09569

DECRETO 17 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino Sardo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Pecorino Sardo;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo

consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 18 ottobre 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Pecorino Sardo allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Pecorino Sardo anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999 fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino Sardo registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09570

DECRETO 17 ottobre 2006.

Variazione della denominazione e della ragione sociale del laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo, autorizzato con decreto 7 marzo 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in Consulchimica Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66, del 20 marzo 2006, con il quale al laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo è stata rinnovata l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vorbeni Enzo ha variato la denominazione e la ragione sociale in Consulchimica Srl;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione e la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66, del 20 marzo 2006, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Consulchimica - Laboratorio enochimico di Vor-

beni Enzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la denominazione e la ragione sociale variano in: Consulchimica Srl.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09567

DECRETO 17 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Nocellara del Belice.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 22 ottobre 2006;

Vista la nota ministeriale del 16 marzo 2004, con la quale si chiedeva all'Associazione culturale Cultori della Nocellara del Belice, quale soggetto legittimato, di voler confermare l'indicazione dell'organismo sopra citato o di voler proporre un nuovo soggetto per il controllo della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;

Considerato che l'Associazione culturale Cultori della Nocellara del Belice, non ha provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il controllo della denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Nocellara del Belice anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Nocellara del Belice, registrata con il Regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09564

DECRETO 17 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A., quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 gennaio 2004, con il quale l'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A è stata designata quale Autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Visto il decreto 5 giugno 2006, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'Autorità pubblica designata Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A con decreto 12 gennaio 2004 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'Autorità pubblica designata Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A., la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 gennaio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità pubblica designata Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione, concessa con decreto 12 gennaio 2004, all'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A con sede in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, registrata con il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 gennaio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09568

DECRETO 17 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Rego-

lamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 29 maggio 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con decreto del 21 marzo 2001, è stata prorogata fino al 27 ottobre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei Fagioli di Sarconi con nota del 14 settembre 2004 ha comunicato di confermare Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09572

DECRETO 17 ottobre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in partiolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate dal 27 giugno 2006 al 28 giugno 2006, in provincia di Biella;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Biella:

grandinate del 27 giugno 2006 del 28 giugno 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*; *d)*; nel territorio dei comuni di Biella, Valdengo, Vigliano Biellese;

grandinate del 27 giugno 2006 del 28 giugno 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Biella, Piatto, Quaregna, Vigliano Biellese.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)l622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09543

DECRETO 17 ottobre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)l622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate dell'11 maggio 2006, in provincia di Bari;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Bari:

grandinate dell'11 maggio 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*; *b)*; *c)*; nel territorio dei comuni di Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Turi.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09544

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2006.

Equipollenza del titolo di laurea magistrale rilasciato dalla facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense, al titolo di laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, Università e ricerca;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004 con il quale la Pontificia Università Lateranense è stata riconosciuta istituzione universitaria di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale ed i titoli rilasciati dalla facoltà di diritto civile del predetto ateneo sono stati dichiarati equipollenti alle lauree in scienze giuridiche (classe 31) ed in giurisprudenza (classe 22/S) rilasciate dalle università italiane;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, relativo alla definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 4 maggio 2006, in merito alla richiesta del rettore della Pontificia Università Lateranense di riconoscimento dell'equipollenza del titolo di laurea magistrale rilasciato dalla facoltà di diritto civile della predetta Università con il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) rilasciato dalle università italiane;

Decreta:

Il titolo di laurea magistrale rilasciato dalla facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato della Città del Vaticano, è equipollente al titolo di Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) rilasciato dalle università italiane.

Roma, 21 settembre 2006

Il Ministro: MUSSI

06A09540

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1º programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina. (Deliberazione n. 76/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa», per la quale indica un costo complessivo di 1.133,106 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP (codice unico di progetto), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario, stabilendo che di norma le richieste di finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma vengano corredate dallo schema sintetico, ma prevedendo la redazione della versione analitica per le opere per le quali questo Comitato stesso richieda supplementi di istruttoria;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. 001/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 22 dicembre 2005, n. 640, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare dell'intervento «Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina», integrata con un *addendum* consegnato in seduta, proponendo l'approvazione del progetto stesso, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, con la denominazione «Accessibilità ferroviaria Malpensa. Milano-Mortara. Raddoppio tratta Cascina Bruciata-Parona»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che questo Comitato ha già approvato i progetti preliminari degli interventi «Saronno-Seregno», «Nuova linea ferroviaria Varese-Mendrisio: tratta Arcistate-Stabio», «Linea Novara-Seregno: variante di Galliate» e «Potenziamento linea Rho-Arona: tratta Rho-Gallarate», tutti inclusi nella citata infrastruttura strategica «Accessibilità ferroviaria Malpensa», per un costo complessivo di 668,157 milioni di euro e assegnazioni, a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, per 48,529 milioni di euro;

Considerato che il progetto «Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina» è incluso nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) edizione aprile 2004, nell'ambito dei progetti afferenti al Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);

Considerato che l'intero progetto di raddoppio della linea Milano-Mortara, del costo di 606 milioni di euro in cifra arrotondata, trova copertura negli strumenti contrattuali intercorsi con RFI e che, più specificatamente, all'opera sono destinati 206,6 milioni di euro nell'ambito del Contratto di programma 1994-2000 e ulteriori 399,42 milioni di euro nel contesto dell'accordo preliminare al 4° *addendum* al Contratto di programma 2001-2005, accordo sul cui schema questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 22 marzo 2006, n. 46;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che il progetto riguarda il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Cascina Bruciata-Parona, e completa il raddoppio stesso, allo stato attuale già approvato, in sede di Conferenza di servizi ministeriale del 28 ottobre 2002, per i due segmenti estremi costituiti dalla tratta iniziale Milano Porta Romana-Cascina Bruciata e dalla tratta terminale Parona-Mortara;

che il raddoppio della linea, che rappresenta una linea di penetrazione radiale sul nodo di Milano e che

con il completamento del Passante di Milano sarà adibita prevalentemente a traffici viaggiatori con l'eccezione di alcuni servizi a lunga percorrenza, risponde, da un lato, alle finalità del Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale e, dall'altro, consente una riorganizzazione delle relazioni ferroviarie, resa necessaria anche dalla forte evoluzione della domanda di trasporto pendolare sulla relazione Milano-Abbiategrasso, portando alla separazione dei traffici per tipologia di trasporto (merci, passeggeri, trasporto metropolitano e regionale);

che in particolare gli obiettivi ottenibili con il raddoppio completo della linea consistono in:

incremento della potenzialità del traffico viaggiatori (metropolitano, regionale, interregionale);

maggiore flessibilità del servizio;

maggiore offerta alla clientela con la realizzazione di nuove fermate;

miglioramento della accessibilità e dell'interscambio con altre modalità di trasporto;

frequenze più elevate del servizio;

realizzazione di un itinerario alternativo per le merci tra Novara e Milano, idoneo alla distribuzione e alla penetrazione urbana delle merci;

che il tracciato dell'intervento all'esame ha un'estesa complessiva di 19,5 km ed ha origine dalla progressiva al km 23+763 in località Cascina Bruciata e prosegue lungo il tracciato storico sino a Parona, adeguandone sia la sede sia le opere d'arte, eccetto che nel tratto precedente al comune di Abbiategrasso, in prossimità del naviglio Grande, ove si porta a nord dell'esistente, in nuova sede, in affiancamento al tracciato attuale;

che il progetto preliminare dell'opera, corredato dallo studio di impatto ambientale, è stato trasmesso da ITALFERR in nome e per conto di RFI, in qualità di soggetto aggiudicatore, alla regione interessata, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali con nota 29 maggio 2003, n. DT/284/03;

che il progetto stesso è stato inoltrato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente da RFI con nota 6 giugno 2003, n. RFI/AD/A0011/P/2003/0000796;

che al procedimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione di avviso di deposito degli elaborati progettuali;

che, in considerazione del fatto che la linea ferroviaria in questione attraversa il «Sito di importanza comunitaria» denominato «Basso corso e sponde del Ticino», l'intervento è sottoposto alla Valutazione di incidenza prevista dalla direttiva 92/43/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., sì che il soggetto aggiudicatore ha provveduto a predisporre la relativa documentazione tecnica ad integrazione dello Studio di impatto ambientale;

che la regione Lombardia con delibera di giunta 30 settembre 2003, n. VII/14408, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, in merito alla compatibilità ambientale ed ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;

che parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto all'esame ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 8 novembre 2003, con nota n. ST/407/36582/2003, facendo comunque salve le richieste formulate in sede istruttoria dalle competenti Soprintendenze per i beni archeologici della Lombardia e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano in relazione a quanto deliberato dal Consorzio parco lombardo del Ticino;

che la Commissione speciale VIA ha espresso, nella seduta del 28 luglio 2004, il proprio motivato parere positivo, con l'indicazione di prescrizioni e raccomandazioni, e che copia di detto parere è stato trasmesso dal Ministero dell'ambiente e del territorio al Ministero istruttore con nota del 12 agosto 2004, n. GAB/2004/7838/B05;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo anche una valorizzazione economica per quelle che ritiene ammissibili;

- *sotto l'aspetto attuativo;*

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

che il tempo complessivo stimato per la realizzazione dell'opera, dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio, è stimato in circa 50 mesi e che l'anno di effettivo avvio dei lavori è indicato nel 2009;

- *sotto l'aspetto finanziario;*

che il costo complessivo dell'intervento «raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina», tenendo conto della valutazione tecnica dell'intervento effettuata dal soggetto aggiudicatore e delle ulteriori voci per «somme a disposizione» computate nella relazione istruttoria, è quantificato in 391,9 milioni di euro, così articolati:

	(Meuro)
Valutazione tecnica	
Opere ferroviarie	327,6
Opere extralinea e di riambientalizzazione	27,4
Somme a disposizione	
Servizi di ingegneria ed alta sorveglianza (a cura di RFI)	25,8
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera (a cura di RFI)	4,0
Spese generali del committente	7,1
TOTALE . . .	391,9

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — nel sottolineare che le prescrizioni di carattere generale formulate dagli enti interessati si riferiscono ad una più approfondita integrazione progettuale riguardante aspetti non strutturali e costituiscono di fatto linee guida cui il proponente dovrà uniformarsi in sede di progettazione definitiva e nell'evidenziare che il progetto preliminare già contiene gli elementi propedeutici ad un esauriente sviluppo dei principi richiamati nelle prescrizioni stesse — ritiene che i costi correlati ai richiesti adeguamenti prescrittivi e valutabili in 989.000 euro possano trovare capienza nel valore di stima di cui sopra;

che, come esposto più dettagliatamente in premessa, il costo dell'intera tratta Milano-Mortara di cui l'intervento all'esame rappresenta il completamento presenta un costo complessivo a vita intera di 606 milioni di euro, totalmente a carico delle risorse di RFI;

che, nonostante conseguentemente non vengano formulate richieste di assegnazioni a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato presentato, nella versione sia sintetica sia analitica, il piano economico-finanziario che evidenzia la mancanza di un «potenziale ritorno economico derivante dalla gestione», posto che i ricavi ritraibili — quantificati sulla base di tariffe imposte in via amministrativa — non raggiungono la soglia del 2% del costo dell'investimento, sì che l'opera non può essere realizzata che con contributi pubblici;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 391,9 milioni di euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento ed è comprensivo degli oneri per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1.1.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto e da recepire in sede di redazione del progetto definitivo, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Assegnazione CUP.

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata in premessa, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. La commissione VIA procederà — ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 — a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni di cui all'allegato.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali sub-contraenti e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 4

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Le prescrizioni da adottare in sede di sviluppo del progetto definitivo sono le seguenti:

1. Anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.

2. Curare che la soluzione progettuale della stazione di Parona sia definita in accordo con la previsione del nuovo collegamento alla strada di accesso al termovalorizzatore di Parona.

3. Provvedere alla delocalizzazione del cantiere n. 1 in area esterna a quella vincolata e definire il cantiere n. 4 sulla base delle successive considerazioni sul progetto di variante della S.S. 494 Vigevanese.

4. Prevedere, relativamente alle problematiche tecniche legate al completamento della nuova linea, strettamente legata alla realizzazione della nuova Vigevanese e del nuovo ponte stradale sul Ticino, un piano di coordinamento con ANAS tramite la Regione che permetta l'ottimizzazione sia delle tempistiche di realizzazione delle opere, che le successioni di impatti tra i differenti cantieri (per la ferrovia i cantieri n. 4 e 5).

5. Prevedere, per la concezione dei fabbricati e delle opere d'arte sostitutive delle attuali stazioni di Abbiategrasso e Vigevano, una progettazione architettonico-funzionale redatta in accordo con le richieste della comunità locale destinataria della fruizione delle aree residue, e della viabilità di raccordo; in particolare per la stazione di Vigevano, studiare l'insediamento sia del cantiere che delle opere definitive in maniera da garantire la sopravvivenza e la successiva fruizione pubblica delle piante ad alto fusto presenti nell'attuale perimetro ferroviario.

6. Adottare, nella fase di progettazione definitiva dei viadotti soluzioni integrate, paesaggistico-architettoniche, tali da consentire il migliore inserimento dell'opera nel paesaggio; prevedere, altresì inserendo nel futuro capitolato d'appalto una specifica clausola contrattuale, le necessarie misure atte ad assicurare che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti, dovute ai fluidi di perforazione, nelle falde superficiali.

7. Prevedere per le opere d'arte ad alta visibilità, ed in particolare per i ponti sul Naviglio Grande, ponte sul Ticino e Torrente Terdoppio l'adozione delle seguenti linee per la progettazione degli interventi:

in relazione agli aspetti idraulici relativi all'attraversamento del fiume Ticino e del torrente Terdoppio, la portata di riferimento per le verifiche idrauliche dovrà essere rapportata al tempo di ritorno almeno duecentennale in analogia a quanto proposto dagli studi integrativi presentati. In sede di progetto definitivo, inoltre, dovranno essere valutati, di concerto con ANAS gli effetti del cumulo e delle eventuali interazioni degli effetti idraulici con il nuovo ponte stradale SS 494 previsto 200 metri a valle dall'attuale;

analoghe modalità dovranno essere adottate per quanto concerne la verifica dell'effetto diga determinato dall'attuale rilevato ferroviario, compreso nella fascia fluviale del fiume Ticino.

8. In relazione all'esistente ponte sul fiume Ticino in sede di redazione del progetto definitivo: l'analisi della nuova configurazione statica, verificata sulle normative al momento vigenti, dovrà prevedere, se necessario, interventi in linea con i precedenti e comunque tali da non modificarne l'aspetto architettonico ed estetico al fine di un migliore inserimento nel particolare contesto paesistico e della migliore percezione visiva del manufatto storico. A tal fine il progetto definitivo dovrà essere corredato da una esauriente ricerca storico-filologica riguardante la struttura esistente.

9. In relazione al ponte sul torrente Terdoppio deve essere presentato, insieme all'eventuale consolidamento suggerito dalle analisi statiche, un piano di ripristino filologico della struttura esistente che ne riaffermi la presenza storica sul territorio.

10. Sviluppare, in relazione agli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri e/o inquinanti in fase di cantiere, stime previsionali, basate sulla raccolta ed elaborazione dei dati meteoclimatici ricavabili dalle stazioni meteorologiche utilizzabili, per la definizione delle concentrazioni al suolo con riferimento alle normative vigenti. A tal fine dovranno essere inserite opportune clausole nei documenti contrattuali.

11. Prevedere una congrua ricognizione del reticolo idrografico intercettato dal tracciato, con valutazione di regimi e portate, individuazione delle zone potenzialmente a rischio in seguito alle attività associate alla nuova opera (costruzione ed esercizio), definizione, nel progetto definitivo, delle opere di riorganizzazione e di minimizzazione delle interferenze dovute alla stessa.

12. Prevedere sulla base delle carte pedologiche richieste dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio. Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale delle aree interessate dalle opere e dai mezzi di cantiere, la valutazione, la minimizzazione ed, eventualmente, la compensazione del danno recato al suolo dalle zone di cantiere e dallo spostamento dei mezzi.

13. Prevedere la delimitazione delle nuove superfici forestali a compensazione di quelle eliminate, definite, in entità e posizione, mediante accordo con l'autorità del Parco del Ticino, con interventi atti a limitare la diffusione verso sud dell'infestante Prunus serotina.

14. Prevedere, per la protezione ed il contenimento del rumore, la realizzazione di schermature aventi un elevato livello di qualità ambientale, integrate con interventi di sistemazione riqualificazione degli ambiti urbani, specialmente nei tratti in cui sono previsti tunnel antirumore. In particolare, nella zona dell'ospedale e comunque ovunque siano presenti edifici superiori ai 2 piani fuori terra, dovranno essere utilizzate le tipologie a tunnel indicate in progetto, integrate, nella parte piana superiore, con elementi a griglia atti a deviare le onde sonore verso l'alto, proteggendo così gli insediamenti a ridosso della ferrovia, rendendo tali barriere coerenti con i caratteri paesaggistici dei luoghi anche mediante la realizzazione di completamenti che impediscano la creazione di depositi di rifiuti, curando gli aspetti di arredo urbano, di ricucitura del tessuto locale, ecc.

15. Completare la valutazione del clima acustico *ante operam* con l'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti presenti, integrando le attività di rilevamento fonometrico già svolte. La metodologia di studio dovrà essere raffrontata con le norme ISO 9613 (parte I e II) e UNI 9884 (mappe del rumore), sviluppato secondo modellazione con supporti informatici consolidati, in grado di fornire mappe isolivello. Le simulazioni modellistiche dovranno utilizzare i valori di fonoassorbimento delle barriere acustiche specificamente previste in progetto, utilizzando, per i materiali rotabili e l'armamento, sia le banche dati esistenti presso le ferrovie italiane, sia standard di riferimento europei; lo studio dovrà essere esteso anche alle emissioni associabili alle attività di cantiere, e dovrà considerare anche le emissioni sonore dovute al transito sugli impalcati strutturali.

16. Prevedere, nelle aree individuate come critiche dal punto di vista delle vibrazioni, l'inserimento di sistemi di attenuazione in corrispondenza della sovrastruttura ferroviaria; i ricettori sensibili alla componente dovranno essere individuati, caratterizzati e sottoposti a rilevamento dello stato vibrazionale *ante operam* secondo le UNI 9614, 9916 e ISO 2631/2.

17. Definire l'entità di eventuali interventi di adeguamento delle linee elettriche aeree interferenti, necessarie per la realizzazione del progetto, valutando l'impatto elettromagnetico sui ricettori maggiormente interessati da tali adeguamenti e prevedendo, per essi, oltre alle eventuali azioni di mitigazione, il monitoraggio *ante operam* e *post operam*, con attenzione alle aree critiche interessate dal sistema a radiofrequenza Treno-Terra GSM-R, soprattutto in corrispondenza di eventuali ricettori ritenuti sensibili.

18. Curare, nel ripristino della continuità ambientale come previsto dal progetto, che la realizzazione dei manufatti di attraversamento faunistico avvenga in accordo con gli enti ed autorità preposte al Parco, con tutti i particolari accorgimenti necessari a distinguerli o separarli dalla viabilità agricola ed interpoderale e che impediscano alla fauna di raggiungere il sedime della ferrovia, in particolare nella zona di terrapieno situata ad est del ponte sul Ticino.

19. Aggiornare il quadro degli interventi di arredo vegetazionale puntando all'obiettivo di un miglioramento complessivo della naturalità dell'area, fortemente antropizzata, cogliendo l'occasione di ogni minimo ripristino della vegetazione ripariale, non solo nelle aree pro-

tette, ma in tutti quei casi di attuale naturalità residua, come le sponde dei corsi d'acqua o sulle stesse sponde delle attuali trincee ferroviarie.

20. Predisporre i piani di circolazione dei mezzi d'opera, in fase di cantiere, suddivisi per le varie fasi operative, che contengano i dettagli significativi di questa attività, quali il tipo dei mezzi, i volumi di traffico, i percorsi e analisi di rischio ambientale relativo agli stessi, il tutto da relazionare con l'aumento di traffico dovuto ai servizi sostitutivi su gomma, o su autovetture private, a causa dell'indisponibilità del trasporto ferroviario, per definirne le più efficaci mitigazioni.

21. Dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo e la redazione di un Piano cave per gli approvvigionamenti mentre per lo smaltimento di quelli di esubero, dovrà essere definito il Piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le discariche autorizzate per le aree di stoccaggio definitivo.

22. Definire in dettaglio la logistica delle aree di cantiere, privilegiando l'uso di aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale, ed inoltre:

inserire, nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore, con esplicita ed esaustiva menzione, tutte le indicazioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di cantiere;

definire i cronoprogrammi dei singoli cantieri in maniera da minimizzare l'impatto sui nodi urbani con maggiori problematiche di traffico locale e/o di sensibilità alle emissioni acustiche, sia in termini di durata complessiva, che di operatività diurno/notturna, che di sovrapposizioni cumulative degli effetti;

definire i consumi idrici delle singole fasi di cantiere predisponendo un piano di approvvigionamento idrico compatibile con le risorse disponibili e che ne individui le relative fonti;

specificare la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;

prevedere un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento;

specificare le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;

dettagliare la quantità e qualità delle immissioni in atmosfera e le misure per evitare superamenti dei valori previsti dalla normativa vigente.

23. Analizzare il rumore dei cantieri operativi individuando oltre ai livelli di emissione anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei ricettori sensibili siti nell'intorno dello stesso, valutando la presenza delle componenti tonali a bassa frequenza ed impulsive (allegato *A* del decreto ministeriale 16 marzo 1998), qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fisse, e verificando, almeno nei ricettori sensibili più vicini al cantiere, il rispetto dei limiti differenziali.

24. Dettagliare la sistemazione *post operam* delle aree di cantiere e di deposito, da realizzarsi attraverso una adeguata progettazione paesaggistica e l'inserimento di opere di rinaturalizzazione, soprattutto nei cantieri situati nelle aree di elevata sensibilità ambientale.

25. Sviluppare gli interventi di mitigazione, secondo quanto indicato nello studio d'impatto ambientale esaminato e sue integrazioni, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici; in particolare:

scegliendo tipologie di barriere acustiche integrate, ove possibile, con inserti a «verde naturale», fornendo per ciascun tipo i valori dell'attenuazione (perdita di inserzione nei ricettori), e rappresentando i risultati su allegati grafici planimetrici di sintesi;

prevedendo tipologie di barriere acustiche coperte per le installazioni delle centrali di betonaggio;

approfondendo, in relazione al ponte sul fiume Ticino, gli aspetti inerenti le problematiche poste dalla soglia di fondo, realizzata nel 1987 dalle Ferrovie dello Stato, sia nell'intento di limitarne gli effetti negativi sull'habitat fluviale, sia nei termini di eventuali interventi volti a ripristinarne la continuità agli effetti della fauna ittica.

26. Utilizzare, nella redazione del progetto definitivo, le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale così come definito dal decreto ministeriale 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

27. Redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.

28. Predisporre un progetto di monitoraggio ambientale redatto secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello studio di impatto ambientale e sue successive integrazioni e prevederne il relativo costo nel quadro economico di progetto.

29. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).

30. Assicurarsi attraverso l'introduzione delle opportune specifiche nella documentazione di appalto che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

31. Verificare la possibilità, in accordo con la fasizzazione presentata, di utilizzare al massimo il trasporto ferroviario per le fasi di messa a discarica.

32. Ottimizzare, a seguito delle indicazioni della Regione Lombardia, le quote del ferro in linea con le richieste di allineamento verticale evidenziate dalla Regione stessa in accordo con gli enti locali.

33. Adottare, relativamente agli interventi di miglioramento dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, tutte le tecniche disponibili per assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere.

34. Concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, prima dell'inizio dei lavori, un piano di indagini preliminari e di saggi di scavo nelle zone da sottoporre ad escavazioni provvedendo altresì, in tempi e modi da concordare con la medesima Soprintendenza, l'assistenza archeologica da parte di personale specializzato nel corso dei lavori stessi;

35. Abbassare ulteriormente la quota del piano del ferro nelle tratte in trincea che attraversano gli abitati di Vigevano e Abbiategrasso, con particolare riferimento al tratto in prossimità del Castello di Abbiategrasso, per raggiungere una profondità tale da consentire che l'ingombro in elevato di tutte le strutture ferroviarie non superi, o sporga il meno possibile, dall'attuale livello del terreno;

36. Trasmettere, in sede di progettazione definitiva, per il parere di competenza, alla Soprintendenza per i beni architettonici e di paesaggio di Milano la seguente documentazione:

planimetrie delle demolizioni - nuove costruzioni a colori (gialli e rossi) per l'intero tracciato, corredate da documentazione fotografica di riferimento;

simulazione fotografica di inserimento ambientate delle nuove opere in elevato;

censimento dei manufatti architettonici originali (ponti, stazioni, caselli, magazzini, ecc.) comprendente una documentazione fotografica e planimetrica con breve descrizione dello stato di fatto e degli eventuali interventi previsti;

elaborati grafici di dettaglio (piante, sezioni e prospetti di rilievo, progetto e confronto) relativi agli interventi previsti per il ponte sul fiume Ticino;

37. Studiare, per il nuovo ponte sul Naviglio Grande, in sede di progettazione definitiva, una struttura in acciaio, possibilmente a luce unica, o in alternativa venga considerata una riproposizione concettuale della tipologia strutturale o architettonica del ponte esistente; concordare preventivamente con la Soprintendenza per i beni architettonici e di paesaggio di Milano eventuali opere di consolidamento o rivestimento delle sponde;

38. Sviluppare in sede di progetto definitivo un'integrazione progettuale circa l'attuale ponte stradale/ferroviario sul fiume Ticino, con un puntuale rilievo della soglia del ponte medesimo, correlata all'uso esclusivo ferroviario dello stesso. Tale integrazione progettuale dovrà essere consegnata alla Regione Lombardia e al Consorzio Parco lombardo della valle del Ticino prima della predisposizione del progetto definitivo.

39. Ubicare il macrocantiere n. 1, previsto in territorio di Albairate all'interno di una «Zona di tutela e valorizzazione paesistica» già soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 in limitrofa area agricola esterna ad est del ricordato ambito di particolare rilevanza ambientale, come osservato dal Parco agricolo Sud Milano.

40. Rivedere, in sede di PD, le quote dei nuovi attraversamenti stradali prescritti dalla regione Lombardia in maniera tale da perseguire un abbassamento in prossimità di Abbiategrasso pari a -5,40 m stante il vincolo del franco idraulico sull'attraversamento del Naviglio Grande pari a 3.20 m, con l'impegno di mantenere per quanto possibile le funzionalità indicate nella delibera della RL. In particolare:

Km 25+087 - VIO2 Viadotto ferroviario su S.P. 114.

Si prescrive che la quota del piano del ferro in corrispondenza del manufatto ferroviario di scavalco della strada S.P. 114 sia portata indicativamente a 122,55 metri rispetto ai +122,86 metri previsti con conseguente adeguamento della quota del piano stradale della S.P. 114.

Km 25+619 - SLO2 Sottovia via Lattuada.

Si prescrive che la quota del piano del ferro sia portata indicativamente a +118,66 rispetto alla quota prevista di +119,44 con conseguente adeguamento del piano stradale della via Lattuada stessa.

Km 25+999 - IVO1 Cavalcaferrovia ciclopedonale via Donizetti.

Si prescrive che la quota del piano del ferro sia portata indicativamente da +117,00 a +115,88, prevedendo conseguentemente un abbassamento anche dello scavalco ciclopedonale.

Km 26+196 - IVO2 Cavalcaferrovia ciclopedonale di via Mazzini.

Si prescrive che la quota del piano del ferro sia portata indicativamente da +115,93 a +114,44 ricercando una soluzione tale da prevedere un attraversamento carrabile in sostituzione del ciclopedonale del PP. La quota di detto attraversamento stradale dovrà essere la minima tecnicamente possibile.

Km 26+352 - SNOI Fermata di Abbiategrasso.

In relazione alle modifiche progettuali relative alla progressiva precedente, si prescrive la quota del piano del ferro a +114,44 anche per tutto il tratto ferroviario relativo alla nuova fermata di Abbiategrasso e relativi marciapiedi.

Km 26+449 - GA01 Galleria di via Giramo.

Se ne prescrive lo stralcio limitatamente alla ricomposizione urbanistico-viaria dell'area interessata.

Km 26+815 - IV03 Cavalcaferrovia ciclopedonale di via Galilei.

Si prescrive che la stessa quota del piano del ferro sia portata, indicativamente da +115,93 a +114,44, in complanare con la quota prescritta per la fermata di Abbiategrasso, e che in sostituzione del progettato cavalcaferrovia ciclopedonale, venga viceversa previsto un nuovo sovrappasso carrabile con l'estradosso al finito il più basso possibile rispetto all'attuale quota del terreno, tale da garantire la continuità viaria dell'asse radiale di via Galilei, ferma restando la quota del piano del ferro prescritta a meno 5,40 metri circa.

Km 35+793 (progressiva da ex bivio Vigevano) - IV04 cavalcaferrovia Corso Milano.

Si prescrive che la quota del nuovo cavalcaferrovia non sia superiore di 1,50 metri rispetto alla quota della strada attuale e che inoltre siano garantiti agevoli accessi pedonali e carrai agli edifici limitrofi; che sia infine adottata una soluzione progettuale che preveda anche l'attraversamento ciclopedonale, almeno lungo un lato del cavalcaferrovia.

Km 36+487 (progressiva da ex bivio Vigevano) - IV05 cavalcaferrovia ciclopedonale via Matteotti.

Si prescrive che la quota massima al finito del manufatto venga abbassata in modo tale da non superare indicativamente di 1.30 metri, rispetto ai 2,62 m previsti, l'attuale quota stradale e che la soluzione progettuale delle rampe garantisca un migliore inserimento nel contesto esistente ed una maggiore funzionalità.

Dal km 36+621 al Km 36+795 (progressive da ex bivio Vigevano) - via Gobetti.

Si prescrive la modifica del manufatto previsto, prevedendo l'altezza massima all'estradosso finito dello scatolare (comprensivo del manto stradale in corrispondenza della viabilità prevista), rispetto al piano di campagna esistente, non superiore a 1,70 metri, tenuto conto della prescrizione generale che indica la nuova quota riferimento del piano del ferro a +98,10 metri. Riguardo alla soluzione viabilistica sovrastante lo scatolare della galleria, la stessa non risulta adeguata al sostegno dei flussi previsti: pertanto si prescrive che la viabilità di scavalco preveda due corsie per senso di marcia con un nuovo ed agevole collegamento da corso Pavia ed almeno su un lato dello stesso un accesso ciclopedonale di collegamento tra via Gobetti e via Ludovico il Moro.

Km 12+491 (progressiva da Mortara) - IV06 Cavalcaferrovia stradale corso Pavia.

Si prescrive che la quota massima al finito dell'estradosso del manufatto di scavalco non sia superiore di 1,80 metri rispetto alla quota della strada esistente, tenuto conto della prescrizione generale di cui in premessa che indica la nuova quota di riferimento del piano del ferro a +98,10 metri s.l.m.

Km 12+506 (progressiva da Mortara) - IVO9 Cavalcaferrovia ciclopedonale corso Pavia.

Si prescrive che la quota massima al finito del manufatto non superi 1.40 metri e che la quota del piano del ferro sia prevista a +98,10 circa. La soluzione progettuale delle rampe dovrà inoltre consentire un migliore inserimento nel contesto esistente ed una migliore funzionalità.

Km 12 +149 (progressiva da Mortara) - IVO7 Cavalcaferrovia via Mascagni.

Si prescrive che la quota massima al finito del manufatto sia corrispondente ad un'altezza massima di 1,80-2,00 metri sopra il piano della strada attuale, misurata in corrispondenza degli accessi esistenti cercando per quanto possibile di rispettarne la funzionalità. Tale prescrizione comporta una quota del piano del ferro coerente con quella prescritta all'altezza di C.so Pavia (+98,10 metri).

Km 11+971 (progressiva da Mortara) - IVO8 Cavalcaferrovia ciclopedonale via S. Maria.

Si prescrive l'abbassamento del manufatto previsto ad un'altezza massima di 1,50 metri sopra il piano della strada attuale e con una migliore soluzione progettuale delle rampe ed un migliore inserimento nel contesto esistente.

Km 9+056 (progressiva da Mortara) - GAO3 Galleria artificiale Corso Torino.

Se ne prescrive lo stralcio unitamente alla chiusura del passaggio a livello.

41. Si prescrive, stante la necessità di collegare tra Parona e Vigevano i territori posti a sud e a nord della linea ferroviaria, che debba essere previsto un cavalcaferrovia stradale alla progressiva Km 6+547 da Mortara. A fronte di impossibilità tecnica potrà essere proposta una soluzione alternativa consistente nella realizzazione di nuova viabilità di arroccamento con collegamento al successivo attraversamento lato Milano (viabilità e due ponti, uno su Terdoppio e uno sul Naviglio) da inserire nel progetto definitivo, previa condivisione da parte delle Amministrazioni (comunali e provinciale) interessate.

06A09558

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

1° programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001), riqualifica viabilità ex s.s. 415 «Paullese» - Potenziamento della tratta peschiera Borromeo-Spino d'Adda, lotto Ponte sull'Adda. (Deliberazione n. 113/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e viste le delibere attuative di questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che all'allegato 2 include, tra i «corridoi autostradali e stradali» della regione Lombardia, la «Riqualifica S.S. 415 Paullese», ai soli fini procedurali;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 149, con la quale questo Comitato ha approvato in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo di «Riqualificazione viabilità ex S.S. 415 Paullese - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda (escluso Ponte sull'Adda)»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Vista la nota 28 marzo 2006, n. 235, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare della «Riqualifica viabilità ex S.S. 415 Paullese - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda, lotto ponte sull'Adda», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Considerato che l'intervento «Riqualifica viabilità ex S.S. 415 Paullese» di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, alla voce «Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare all'esame prevede la realizzazione di una nuova carreggiata sull'attuale ponte stradale, su cui si svolge attualmente il traffico con una corsia per senso di marcia, e la costruzione di un nuovo ponte per l'altra carreggiata, in affiancamento al ponte esistente, sì che ad opera ultimata uno dei due flussi di marcia potrà essere spostato sulla nuova struttura;

che le principali caratteristiche tecniche dell'intervento in esame sono le seguenti:

il nuovo ponte ha uno sviluppo totale di 240 m, di cui 150 m per l'arcata centrale e 45 m ciascuna per le semiarcate laterali e una larghezza totale dell'impalcato di 13,50 m, in modo da consentire l'inserimento, nella carreggiata, anche di una pista ciclabile da 2.00 m di larghezza;

la piattaforma di progetto («Categoria B - Extraurbane Principali») è composta da due corsie di 3,75 m più una banchina laterale di 1,75 m per ciascuna carreggiata;

le fondazioni, costituite da plinti su pali, sono ubicate fuori dell'alveo in modo da non ridurre la sezione libera di deflusso delle acque del fiume;

che l'intervento relativo all'attraversamento del fiume Adda risulta incluso nel più generale progetto di riqualificazione della S.S. 415 «Paullese», da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda, e di collegamento alla tratta in territorio cremonese;

che la provincia di Milano, quale soggetto aggiudicatore, con nota del 7 marzo 2003, prot. n. 0048665/2246/97 GPA/tv, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale;

che la regione Lombardia, con delibera 8 agosto 2003, n. VII/14095, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 10 dicembre 2003, prot. n. ST/407/40552, ha espresso parere favorevole sull'opera, subordinato al recepimento di prescrizioni;

che, a quanto risulta dalla scheda redatta ai sensi della delibera n. 63/2003, la VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stata conseguita in data 5 agosto 2005;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposto in premessa, chiede l'approvazione del progetto con prescrizioni, ma non dà conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, i cui pareri non figurano allegati alla relazione istruttoria, né propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto in questione;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è la provincia di Milano;

che il tempo previsto per la realizzazione e la messa in esercizio dell'opera, attività progettuali e autorizzative residue incluse, è di 69 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo del nuovo ponte, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a 4.730.000,00 euro, di cui 3.430.000,00 per lavori e 1.300.000,00 per somme a disposizione;

che, pur in assenza di richiesta di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, è stato redatto il piano economico-finanziario sintetico, secondo lo schema approvato con delibera n. 11/2004, e che detto piano evidenzia la mancanza di «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di opera non assoggettabile a tariffazione e suscettibile di generare ricavi solo marginali derivanti da concessioni per pubblicità stradale e vendita di carburante, sì che il costo di realizzazione non può che trovare copertura in contributi pubblici;

che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dalla regione Lombardia, come risulta dalla delibera di Giunta 16 febbraio 2005, n. VII/20830, tramite utilizzo di risorse trasferite alla regione stessa in sede di conferimento delle funzioni in materia di viabilità ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Delibera:

1. È formulata valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla «Riqualifica viabilità ex S.S. 415 Paullese - Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo-Spino d'Adda. Lotto ponte sull'Adda».

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ripresenterà a questo Comitato — ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005 — la proposta di approvazione del suddetto progetto, corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati, indicando, alla stregua di tale esame, le prescrizioni e le eventuali raccomandazioni cui condizionare detta approvazione e quantificando i costi conseguenti all'accoglimento delle prescrizioni.

3. Entro lo stesso termine di cui al punto precedente il soggetto aggiudicatore provvederà a richiedere il CUP del progetto che — ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) — dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 6, foglio n. 8

06A09627

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Codogno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Codogno, nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre 2006.

Motivazione.

Gli allagamenti avvenuti nel pomeriggio del 15 settembre 2006 hanno provocato nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre 2006 l'interruzione del collegamento telefonico e del collegamento con il sistema informativo centrale inibendo le attività connesse all'anagrafe tributaria.

Nel pomeriggio del giorno 20 settembre 2006 sono state ripristinate tutte le linee telefoniche e i relativi collegamenti con l'anagrafe tributaria e conseguentemente dal giorno 21 settembre 2006 è stato possibile assicurare il corretto svolgimento delle attività d'istituto, così come comunicato dal direttore dell'ufficio stesso con nota 21 settembre 2006, prot.n. 2006/19654.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. 1432/2006 del 3 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b).*

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazio ne dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 3 ottobre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A09559

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Imperia il 4 ottobre 2006 dalle ore 12 alle ore 13,30.

Motivazioni.

L'Ufficio di Imperia ha comunicato la chiusura al pubblico a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali: nota n. 41928 del 5 ottobre 2006 - chiusura al pubblico il 4 ottobre 2006 dalle ore 12 alle ore 13,30.

Il Garante del contribuente, con nota del 17 ottobre 2006, protocollo n. 4501, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali del'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del Comitato di gestione del 20 gennaio 2006 - protocollo n. 11618.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

Contratto collettivo nazionale area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 18 ottobre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A09562

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello decentrato di Ventimiglia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dello sportello decentrato di Ventimiglia il 14 settembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio di Sanremo ha comunicato la chiusura al pubblico dello sportello decentrato di Ventimiglia a seguito dei disagi nella viabilità causati dal maltempo nel tratto di strada Sanremo-Ventimiglia: nota n. 50898 del 14 settembre 2006 - chiusura al pubblico il 14 settembre 2006 per l'intera giornata.

Il Garante del contribuente, con nota del 17 ottobre 2006, protocollo 4500, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera 292 del comitato di gestione del 20 gennaio 2006 - protocollo n. 11618.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 18 ottobre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A09574

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 2006, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di settembre 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	63,0114
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,08
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	91,9482
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	102,305
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,43641
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,26548
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,77329
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,94493
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	492,168
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,27821
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,68392
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5596,84
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,11937
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,27274
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,479824
BANGLADESH	Taka	BDT	174	86,2003
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,54549
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,49593
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,27274
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	58,6843
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2725,63
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,1757
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,94066
BRASILE	Real	BRL	234	2,7553
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,0101
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1338,57
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5309,94
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,42032
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,04365
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,3831
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	685,25
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,0971
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,576505
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3051,95
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	573,669
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,80003
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1212,64
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	662,011
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,3945
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,27274
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,46011
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,43641
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,918
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,30719
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,1365
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,67466
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,0911
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,0778
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,675107
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,18962
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	64,0291
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,859026
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,5762
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,21614
GHANA	Cedi	GHC	111	11713,4
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	83,8595
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	148,992
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,675107
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	226,193
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,902375
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,43641
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,68219
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6991,53
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	255,427
HAITI	Gourde	HTG	151	48,6737
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,0485
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,90512
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	58,6843
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11646,2
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11704,5
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1876,89
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	89,311
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,53901
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	160,712
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	92,736
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,1253
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,368073
LAOS	Kip	LAK	154	12765,3
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,45531
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696052
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1919,33

Medie mensili in Euro riferite al mese di settembre 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	76,0784
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,65698
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,2013
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2146
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2715,87
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	175,256
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,67243
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,2911
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0626
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	341,859
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	41,3042
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,9765
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,94
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1486,07
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	31988,3
MONZAMBICO	Nuovo Metical	MZN	272	31,9883
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,17101
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,45531
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	94,2073
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,5852
NIGER	Naira	NGN	81	655,957
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	163,212
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,25717
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,94525
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,489993
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	77,0301
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,27274
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,83356
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6870,1
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,13359
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,96492
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,63332
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,675107
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35274,1
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,52741
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,0549
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	701,055
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,68981
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,52797
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,675107
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8709,32
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	83,115
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,00009

Medie mensili in Euro riferite al mese di settembre 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3777,77
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,0101
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	66,4499
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	37,4971
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,59
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1745,81
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	130,517
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,43641
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,43641
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,43641
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,27274
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,45531
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	267,592
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,49368
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,26647
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,58406
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,45531
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,30527
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,8706
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1670,38
THAILANDIA *	Baht	THB	73	47,6395
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,56044
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,97225
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,68776
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,88703
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6618,26
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,39145
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2360,66
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	274,418
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,3721
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1561,02
VANUATU	Vatu	VUV	208	141,86
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2732,96
VIETNAM	Dong	VND	145	20408,9
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	251,486
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5142,1
ZIMBABWE	Nuovo Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	318,186

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A09541

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 settembre 2006.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 207/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica (di seguito: decreto 6 agosto 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore del sistema elettrico;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del

fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06);

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01) e in particolare l'art. 2;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 e in particolare l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e in particolare l'art. 10;

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 292/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;

la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;

la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2006, n. 80/06;

la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;

la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con deliberazione 1º giugno 2006, n. 107/06;

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06;

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;

la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2006, n. 151/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;

la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 4 settembre 2006, prot. Autorità n. 021431, del 6 settembre 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 14 settembre 2006, prot. Autorità n. 022608, del 18 settembre 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 settembre 2006, prot. Autorità n. 023161, del 21 settembre 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 25 settembre 2006, prot. Autorità n. 023707, del 27 settembre 2006;

la comunicazione congiunta da parte del Gestore del Sistema elettrico - GRTN S.p.A. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) dell'8 settembre 2006, prot. Autorità n. 022522 del 18 settembre 2006 (di seguito: comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa);

la comunicazione della Cassa del 14 settembre 2006, prot. Autorità n. 022621 del 18 settembre 2006;

la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 18 settembre 2006, prot. Autorità n. 023018 del 20 settembre 2006;

la comunicazione di Terna del 19 settembre 2006, prot. Autorità n. 022994 del 20 settembre 2006;

la comunicazione di Terna del 21 settembre 2006, prot. Autorità n. 023277 del 22 settembre 2006;

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono

fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)* del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera *b)* del Testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'acquirente unico nel medesimo periodo;

relativamente al periodo gennaio-luglio 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 193 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento residuo di cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;

relativamente al periodo gennaio-luglio 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo, secondo e terzo trimestre 2006, pari a circa 184 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del quarto trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;

la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC_1 non è ancora disponibile;

il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato (di seguito: Conto A3), risulta debitore nei confronti del conto destinato alla copertura dei cosiddetti stranded costs, di cui al comma 59.1, lettera *e)* (di seguito: Conto A6), per un ammontare pari a circa 666 milioni di euro;

sulla base delle informazioni fornite con la citata comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico e di Cassa, l'adeguamento della componente del costo evitato di combustibile (CEC) della remunerazione degli impianti Cip 6/92, relativo all'anno 2006, comporterà un ulteriore aggravio degli oneri in capo al Conto A3;

con deliberazione n. 132/06 sono state impartite disposizioni alla Cassa affinché:

a) tramite l'ottimizzazione della gestione finanziaria delle giacenze disponibili nei conti di gestione e, in primo luogo, dei conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, venga contenuto l'onere finanziario derivante dal tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;

b) in relazione a quanto indicato alla precedente lettera *a)*, si riavviasse il pagamento delle partite economiche di cui al richiamato decreto 6 agosto 2004 già nel corso del mese di luglio 2006;

le giacenze disponibili nei conti di gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05, è prevedibile che restino inutilizzate, in tutto o in parte rilevante, per non meno di sei mesi;

Ritenuto opportuno:

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento OD;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC, al 5% del valore medio della medesima componente in vigore del terzo trimestre;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel terzo trimestre;

dare disposizioni alla Cassa per l'utilizzo temporaneo delle giacenze relative ai conti di gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;

adeguare in aumento l'aliquota della componente tariffaria A_3;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

2.1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2.2. Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.

2.3. I valori della componente CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.

2.4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.

2.5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

3.1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della deliberazione n. 132/06, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati *A* e *B* del decreto 6 agosto 2004, al netto delle quote già rimborsate, per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro, *pro quota* tra i soggetti aventi diritto.

3.2. Ai fini di quanto disposto dal comma 3.1 del presente articolo, la Cassa utilizza temporaneamente e in funzione degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 5 della deliberazione n. 132/06, le giacenze esistenti presso i conti di gestione di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04 e di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2006.

Milano, 27 settembre 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,45
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,90
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,39
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,54
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,21
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	7,93

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,02	5,79
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	10,79	5,56
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,16	5,93
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,23	5,27
lettera e)	Altre utenze in media tensione	10,63	5,67
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	10,25	5,40

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	17,25	13,51	9,02	5,39
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	17,25	13,51	9,02	5,39
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	17,25	13,51	9,02	5,39
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	16,36	12,81	8,56	5,12
lettera e)	Altre utenze in media tensione	16,36	12,81	8,56	5,12
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	16,02	12,55	8,38	5,01

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,62
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,61
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,62
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,58
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,59
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,57

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,48	0,48	0,48	0,48
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,48	0,48	0,48	0,48
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,48	0,48	0,48	0,48
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,46	0,46	0,46	0,46
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,46	0,46	0,46	0,46
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,45	0,45	0,45	0,45

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,23
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,67
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,17
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	7,28
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,96
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,66

Tabella 3.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,80	6,57
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,56	6,33
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,94	6,71
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,97	6,01
lettera e)	Altre utenze in media tensione	11,38	6,42
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	10,98	6,13

Tabella 3.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	17,89	14,15	9,66	6,03
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	17,89	14,15	9,66	6,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	17,89	14,15	9,66	6,03
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	16,98	13,43	9,18	5,74
lettera e)	Altre utenze in media tensione	16,98	13,43	9,18	5,74
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	16,63	13,16	8,99	5,62

Tabella 4: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	5,54
901	1800	5,55
1801	2640	8,29
2641	4440	10,37
	oltre 4440	8,29

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	8,29

Tabella 5: Componente CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	7,73
901	1800	7,77
1801	2640	10,51
2641	4440	12,59
	oltre 4440	10,51

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	10,51

Tabella 6.1 Componenti tariffarie A

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,05	0,05	-	0,98	0,98	-	0,13	0,13	-	-	-	0,27	0,27
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,03	0,03	-	1,24	1,24	-	0,24	0,24	-	-	-	0,27	0,27
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,05	-	-	0,98	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,02	0,02	4.469,37	1,33	1,33	-	0,24	0,24	-	-	-	0,27	0,27
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,02	-	-	0,98	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,02	-	3.718,79	1,09	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,02	-	4.689,96	1,00	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-

Tabella 6.2: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	UC1		UC3		UC4		UC5		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,15	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	32,88	0,01	-	0,01
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,15	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,03	-	0,01
lettera c) Altre utenze in bassa tensione													
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,15	-	0,04	-	0,03	-	0,04	278,40	-	0,01	-	0,01
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,15	-	0,04	-	0,03	-	0,04	278,40	-	0,01	-	0,01
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,15	-	0,02	-	-	-	0,04	-	-	0,02	-	0,01
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	0,15	-	0,02	-	0,02	-	0,04	16.178,88	-	-	-	0,01
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	0,15	-	0,01	-	0,01	-	0,04	-	-	-	-	0,01

Tabella 7: Componenti tariffarie A, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC3*		*UC4*	*UC5*	*UC6*			*MCT*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,02	1,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

06A09530

DELIBERAZIONE 27 settembre 2006.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2006 delle tariffe dei gas diversi da gas naturale, distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 211/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2006

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 133/06 (di seguito: deliberazione n. 133/06);

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 133/06, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%;

Ritenuto che:

sia necessario, per il trimestre ottobre-dicembre 2006 modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

1. Di aumentare, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2006, di 0,686 euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale aumento è pari a 0,068648 euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2006.

Milano, 27 settembre 2006

Il presidente: ORTIS

06A09529

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 24 ottobre 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantacinque cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti:

art. 14-*bis*, comma 1;

art. 14-*bis*, comma 2;

art. 14-*bis*, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.";

art. 14-*bis*, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti ammessi";

art. 18-*bis*, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.»;

art. 2.4, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";

art. 83, comma 1, numero 2);

art. 83, comma 1, numero 3), lettera *a)*;

art. 83, comma 1, numero 3), lettera *b)*, limitatamente alle parole: "non collegate" e alle parole "non collegate";

art. 83, comma 1, numero 3), lettera *b)*, limitatamente alle parole: ", nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e";

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";

art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";

art. 83, comma 1, numero 6);

art. 83, comma 1, numero 7);

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie coalizioni di liste o";

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,";

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "coalizioni o";

art. 83, comma 1, numero 9);

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: di tutte le liste della coalizione o";

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste e";

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: coalizione di liste o";

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";

art. 83, comma 4;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";

art. 84, comma 3.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Patto Segni - Via Veneto n. 169 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 24 ottobre 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantacinque cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";

art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";

art. 16, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";

art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 1);

art. 1.6, comma 1, lettera *b)*, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 16, comma 1, lettera *b)*, numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";

art. 17, comma 3;

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";

art. 17, comma 6;

art. 17, comma 8;

art. 19, comma 2.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Patto Segni - Via Veneto n. 169 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 24 ottobre 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive intitolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti:

art. 19, limitatamente alle parole: "nella stessa";

art. 85.».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Patto Segni - Via Veneto n. 169 - Roma.

Da 06A09633 a 06A09635

MINISTERO DELL'INTERNO

10º aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva, in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 526/1999 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, per i modelli specificati.

N. C.N. 227 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma.

Tipo: Pistola.

Denominazione: «MATCHGUNS» mod. MG1E.

Calibro: mm 4,5.

Numero delle canne: una.

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: = = =.

Lunghezza della canna: mm 240 con copricanna mm 278.

Lunghezza dell'arma: mm 420.

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) con scatto elettronico.

Tipo della molla: a massa battente.

Numero di spire totali: 19.

Diametro esterno della molla: mm 5,4.

Diametro del filo: mm 0,95.

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia.

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: Morini Cesare, titolare di licenza della ditta «MATCHGUNS S.r.l.».

Note: sull'arma dovrà essere impressa l'avvertenza: ATTENZIONE SCATTO ELETTRONICO LEGGERE IL MANUALE. Sul libretto delle istruzioni devono essere riportate le avvertenze circa gli eventuali rischi derivanti dall'esposizione a forti fonti di emissioni elettromagnetiche, oltre alle generali precauzioni d'uso. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Note: al numero CN40 di catalogo è inserita la seguente nota:

«Il modello dell'arma può essere denominato anche "F 34 Classic" o "F Panther 31"».

06A09542

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi operativa, elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il Manuale di corretta prassi igienica per l'applicazione della normativa in materia di autocontrollo in occasione di feste, sagre e simili redatto dall'U.N.P.L.I - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Piazza della Vittoria, 11 - 00055 Ladispoli (Roma) - fax n. 06/99226483), è stato valutato conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviato alla Commissione europea.

06A09563

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39260 del 22 settembre 2006 è appprovato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tagina ceramiche D'Arte S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia) - unità di Gualdo Tadino, per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 39261 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sea Work service S.r.l., con sede in San Ferdinando (Reggio-Calabria) - unità di Gioia Tauro (Reggio-Calabria), per il periodo dal 10 maggio 2006 al 9 maggio 2007.

Con decreto n. 39262 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sadam ISZ S.p.a., con sede in Villasor (Cagliari) - unità di Villasor, per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39263 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.A.B. Servizio Alberghi Biancheria S.r.l., con sede in Milano - unità di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39265 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della PMS S.r.l., con sede in Gozzano (Novara) - unità di Gravellona Toce (Verbania), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39266 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Periodici San Paolo S.r.l., con sede in Alba (Cuneo) - unità di: Alba, Milano, Roma, per il periodo dal 1º maggio 2006 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 39267 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Saccardo Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Schio (Vicenza) - unità di Schio, per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 39268 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanerossi Filati S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza) - unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 aprile 2007.

Con decreto n. 39269 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Coccinella S.r.l., con sede in Paderno Franciacorta (Brescia) - unità di Paderno franciacorta, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 39270 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Know How S.p.a., con sede in: Camerata Picena (Ancona) - unità di: Camerata Picena, Fabriano (Ancona), per il periodo dal 13 giugno 2005 all'8 agosto 2005.

Con decreto n. 39271 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italia Zuccheri S.p.a., con sede in Bologna - unità di: Bondeno (Ferrara), Casei Gerola (Pavia), Finale Emilia (Modena), Minerbio (Bologna), Pontelongo (Padova), Porto Viro (Rovigo), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39272 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Firema Trasporti S.p.a., con sede in Caserta - unità di: Caserta, Milano, Padova, Tito (Potenza), per il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2006.

Con decreto n. 39273 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eridania Sadam S.p.a., con sede in Bologna - unità di: Fermo (Ascoli Piceno), Jesi (Ancona), Russi (Ravenna), Trecasali (Parma), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39274 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Co.Pro.B. Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Minerbio (Bologna) - unità di: Minerbio, Ostellato (Ferrara), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39275 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Amut S.p.a., con sede in Novara - unità di Novara, per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007.

Con decreto n. 39277 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecar S.p.a., con sede in Benevento - unità di Ponte (Benevento), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 39279 del 22 settembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., con sede in Cesena, unità di: Cesena, Ferrara, Foggia, Forlimpopoli (Forlì-Cesena), San Pietro in Casale (Bologna), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

06A09527

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39280 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tagina Ceramiche d'arte S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), unità di Gualdo Tadino, per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 39281 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sea Work Service S.r.l., con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per il periodo dal 10 maggio 2006 al 9 maggio 2007.

Con decreto n. 39282 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sadam ISZ S.p.a. con sede in Villasor (Cagliari), unità di Villasor, per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39283 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.A.B. Servizio Alberghi Biancheria S.r.l., con sede in Milano, unità di Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39285 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della PMS S.r.l., con sede in Gozzano (Novara), unità di Gravellona-Toce (Verbania), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39286 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Saccardo Societa cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio, per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 39287 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanerossi filati S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Praia a mare (Cosenza), per il periodo dal 24 aprile 2006 al 23 aprile 2007.

Con decreto n. 39288 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Coccinella S.r.I., con sede in Paderno Franciacorta (Brescia), unità di Paderno Franciacorta, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 39289 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Know How S.p.a. con sede in Camerata Picena (Ancona), unità di: Camerata Picena, Fabriano (Ancona), per il periodo dal 13 giugno 2005 all'8 agosto 2005.

Con decreto n. 39290 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italia Zuccheri S.p.a., con sede in Bologna, unità di: Bondeno (Ferrara), Casei Gerola (Pavia), Finale Emilia (Modena), Minerbio (Bologna), Pontelongo (Padova), Porto Viro (Rovigo), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39291 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Firema Trasporti S.p.a., con sede in Caserta, unità di: Caserta, Milano, Padova, Tito (Potenza), per il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2006.

Con decreto n. 39292 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eridania Sadam S.p.a., con sede in Bologna, unità di: Fermo (Ascoli Piceno), Jesi (Ancona), Russi (Ravenna), Trecasali (Parma), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39293 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Co.Pro.B. Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Minerbio (Bologna), unità di: Minerbio, Ostellato (Ferrara), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39294 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Amut S.p.a., con sede in Novara, unità di Novara, per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007.

Con decreto n. 39296 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecar S.p.a., con sede in Benevento, unità di Ponte (Benevento), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 39298 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.F.I.R. Sociietà Fondiaria Industriale Romagnola S.p.a., con sede in Cesena, unità di: Cesena, Ferrara, Foggia, Forlimpopoli (Forlì-Cesena), San Pietro in Casale (Bologna), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39299 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Eolo Italia Auto S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 12 maggio 2006 all'11 maggio 2007.

Con decreto n. 39300 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Access Media S.p.a., con sede in Padova, unità di: Lallio (Bergamo), Milano, Ronchi dei legionari (Gorizia), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39301 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Space S.p.a., con sede in Padova, unità di Trieste, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39302 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek S.p.a., con sede in Padova, unità di: Ariccia (Roma), Padova, Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39303 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Solutions S.p.a., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39304 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Access S.p.a., con sede in Padova, unità di: Pagani (Salerno), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39305 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Automation S.r.l., con sede in Padova, unità di: Ariccia (Roma), Caluso (Torino), Genova, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39306 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della CPG International S.p.a., con sede in Caluso (Torino), unità di: Caluso, Milano, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39307 del 22 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Costelmar S.r.l., con sede in San Marco Evangelista, unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 39309 del 25 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ultimo Jeans System S.r.l., con sede in Mongrassano (Cosenza), unità di Mongrassano, per il periodo dal 19 aprile 2006 al 18 aprile 2007.

Con decreto n. 39310 del 26 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della UNI.COM S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 giugno 2006 al 23 dicembre 2006.

Con decreto n. 39311 del 26 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Wattsud lavorazioni elettromeccaniche di precisione S.p.a., con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 2006 al 28 novembre 2006.

Con decreto n. 39312 del 26 settembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alnuatel Società a responsabilita limitata, con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 14 giugno 2006 al 13 dicembre 2006.

Con decreto n. 39313 del 26 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amm.va della Emmevierre M.V.R. - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Perugia, unità di Perugia, per il periodo dal 27 marzo 2006 al 26 marzo 2007.

Con decreto n. 39314 del 26 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Consorzio agrario regionale della Lucania e Taranto S.r.l., con sede in Potenza, unità di:

Matera;

Potenza;

Taranto,

per il periodo dal 25 maggio 2006 al 24 maggio 2007.

Con decreto n. 39315 del 26 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della P 3A in liquidazione S.r.l., con sede in Mattarello (Trento), unità di Mattarello (Trento), per il periodo dal 10 agosto 2006 al 9 agosto 2007.

Con decreto n. 39316 del 26 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della D.IL. contenitori per alimenti in fallimento S.r.l., con sede in Santa Vittoria D'Alba (Cuneo), unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 2 agosto 2006 al 1º agosto 2007.

Con decreto n. 39319 del 27 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Amec (già Mecof) S.p.a., con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 7 ottobre 2005 al 20 giugno 2006.

Con decreto n. 39320 del 27 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della E.R.C. elettro radio costruzioni S.p.a., con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 12 aprile 2006 all'11 ottobre 2006.

Con decreto n. 39321 del 27 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Sedem S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 39322 del 27 settembre 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eugenio Tombolini S.p.a., con sede in Urbisaglia (Macerata), unità di Colmurano (Macerata), per il periodo dal 4 luglio 2006 al 3 luglio 2007.

06A09528

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di alcuni decreti di conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2006 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2005, per la parte relativa al conferimento al dott. Giovanni Filippini dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005, pag. 49, rigo n. 14 (elenco cavalieri nazionali del Ministero dell'interno).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2006 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1988, 2 giugno 1992 e 2 giugno 1996 per la parte relativa al conferimento al dott. Leopoldo Apa delle onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, pag. 21, II colonna, rigo n. 31 (elenco cavalieri nazionali del Ministero dell'interno), nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993 pag. 15, II colonna, rigo n. 51 (elenco ufficiali nazionali del Ministero dell'interno) e nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997 pag. 19, IV colonna, rigo n. 16 (elenco commendatori nazionali del Ministero dell'interno).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2006 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2005, per la parte relativa al conferimento al sig. Tino Chiaradia dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2006, pag. 30, rigo n. 10 (elenco cavalieri nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Da 06A09545 a 06A09547

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Libertil».

Estratto provvedimento UPC/II/2444 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: LIBERTIL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0168/001-003/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della via di sintesi della sostanza attiva per eliminare il solvente di classe I 1,2 dicloroetano.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2453 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: LIBERTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034882011/M - 50 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882023/M - 30 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882035/M - 100 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882047/M - 200 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882050/M - 500 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 034882062/M - 50 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882074/M - 30 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882086/M - 100 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882098/M - 200 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882100/M - 500 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 034882112/M - 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882124/M - 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882136/M - 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882148/M - 200 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 034882151/M - 500 compresse rivestite con film da 600 mg;

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0168/001-003/II/021, II/22, II/19,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2 e 6.4.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09553 - 06A09554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Glucagen».

Estratto provvedimento UPC/II/2445 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/W026, W27.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al processo di produzione della sostanza attiva relativamente allo step di purificazione nella colonna Y.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Typherix».

Estratto provvedimento UPC/II/2446 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0289/001/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche al rilascio del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09551

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Priorix».

Estratto provvedimento UPC/II/2447 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del «Working seed» della rosolia.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2448 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del «Working seed» del morbillo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09550 - 06A09548

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Memac».

Estratto provvedimento UPC/II/2456 del 3 ottobre 2006

Specialità medicinale: MEMAC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/01-02/II/038, W27.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del processo di granulazione per la produzione del prodotto finito, aggiunta di un procedimento alternativo per la sintesi del principio attivo donepezil cloridrato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neohepatect».

Estratto provvedimento UPC/II/2457 del 4 ottobre 2006

Specialità medicinale: NEOHEPATECT.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0214/001/II/021, W07.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: diminuzione del tempo di preservazione nel processo cromatografico di purificazione da 2-3 giorni ad almeno 8 ore.

Implementazione delle modifiche dovute alla certificazione centralizzata del Plasma master file (EMEA/H/PMF/000009/2005-FEBBRAIO 2006): introduzione del test per le aminotrasferasi (ALT) e introduzione del test sul plasma pool per l'individuazione del genoma del virus dell'epatite A e del Parvovirus B19.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ranitidina D & G».

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società D & G S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale 01239960477.

Specialità medicinale: RANITIDINA D & G.

Confezione:

A.I.C. n. 035860016/M - 10 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860028/M - 20 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860030/M - 60 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860042/M - 90 compresse rivestite con film da 150 mg;

A.I.C. n. 035860055/M - 10 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860067/M - 20 compresse rivestite con film da 300 mg;

A.I.C. n. 035860079/M - 30 compresse rivestite con film da 300 mg.

È ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l., con sede in via Felice Casati, 16, Milano, con codice fiscale 04827870967.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09557

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
J01CR02	Amoxicillina+Acido Aclavulanico	35 ml (80+11,4) mg/ml - uso orale 70 ml (80+11,4) mg/ml - uso orale

06A09549

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-250) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.